Legge regionale 10 agosto 2006 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane

Art. 25

(Modalità di promozione dell'attività agricola)

1. Per promozione dell'attività agricola si intende l'insieme delle misure atte a incentivare, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti all'agricoltura, la costituzione e l'ottimizzazione delle imprese agricole.

2. La promozione dell'attività agricola può essere realizzata secondo le seguenti modalità:

a) costituzione di consorzi di proprietari;

b) piano di insediamento produttivo agricolo;

c) costituzione di imprese agricole funzionali;

d) negozi di accertamento dell'usucapione.